

**CONVENZIONE**  
TRA  
UNIVERSITÀ DI PISA - DIPARTIMENTO DI CIVILTÀ E FORME DEL SAPERE  
E  
ARCHIVIO DI STATO DI PISA  
AI FINI DELL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO 'FOTO'

Il **Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere** dell'**Università di Pisa**, di seguito denominato "**Dipartimento**" o, indistintamente "**Parte**", rappresentato dal suo Direttore, Prof. Simone Maria Collavini, nato a Serravalle Scrivia (Alessandria) il 10/04/1968 e domiciliato per la sua carica presso la sede del Dipartimento sita in Pisa, via Trieste, n. 40, CAP 56126;

E

L'**Archivio di Stato di Pisa**, di seguito denominato "**Archivio**" o, indistintamente "**Parte**", con sede legale in Lungarno Mediceo 17, Pisa, rappresentato dal suo Direttore Dott.ssa Jaleh Bahrabadi, nata a Pisa (PI), il 15/09/1978, e domiciliata per la sua carica presso la sede dell'Archivio di Stato di Pisa

In appresso denominate congiuntamente come le "**Parti**".

PREMESSO CHE

- Il Dipartimento svolge, fra i propri compiti primari, attività di ricerca scientifica in ambito storico e, di specifica rilevanza ai fini della presente Convenzione, nell'ambito della storia medievale;
- L'Archivio esercita funzioni di conservazione, valorizzazione e studio del patrimonio documentario;
- Il Dipartimento, nell'ambito del Progetto di Eccellenza, ha istituito un programma di riproduzione e valorizzazione dei fondi diplomatici degli archivi toscani anteriori all'anno 1200 (progetto FOTO);
- L'Archivio conserva dei fondi diplomatici che rivestono, per consistenza e continuità, grande interesse per lo studio delle città italiane dei secoli alto – e pienomedievali;
- Le Parti, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, condividono la finalità di infondere e trasmettere la conoscenza storica attraverso lo studio delle fonti dirette della storia, da affrontare con metodo analitico e critico;
- Le Parti considerano nevralgico integrare le proprie risorse interne, le competenze scientifiche e didattiche al fine di studiare e valorizzare pienamente la documentazione conservata dall'Archivio;
- Le Parti riscontrano la ricezione della nota della Direzione Generale degli Archivi, Servizio II, prot. n. 5443 del 22 marzo 2022, con la quale il Ministero autorizza la riproduzione di tutte le unità membranacee conservate nel fondo Diplomatico dell'Archivio di Stato di Pisa, aventi data cronica anteriore all'anno 1200 e non presenti all'interno del portale Archivio digitale di ICAR, nella pagina dedicata ad ASPi.

## SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

### **Articolo 1**

#### **Premesse**

1. Le considerazioni poste in premessa formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

### **Articolo 2**

#### **Oggetto della Convenzione**

1. Oggetto della presente Convenzione è la definizione dei termini della cooperazione tra il Dipartimento e l'Archivio ai fini dell'attuazione del progetto FOTO, finalizzato alla digitalizzazione e allo scambio di dati relativi ai documenti di età medievale anteriori all'anno 1200. A questo scopo si prefigge in particolare di facilitare:

- Lo scambio di informazioni e competenze attraverso l'istituzione di una cooperazione specifica;
- L'accesso alle risorse documentarie conservate dall'Archivio;
- L'organizzazione di eventi scientifici, workshop e seminari finalizzati alla diffusione e allo scambio di conoscenze;
- La supervisione di lavori di ricerca e di tesi dedicati al patrimonio documentario conservato dall'Archivio;
- La produzione di pubblicazioni congiunte o qualsiasi altro aspetto della diffusione della ricerca.

2. I campi di cooperazione di cui al precedente elenco potranno essere attivati di comune accordo tramite addendum o scambio di lettere, anche in formato elettronico, tra le Parti.

3. Sulla base del mutuo consenso entrambe le Parti si sforzeranno di estendere le attività di collaborazione a partner potenzialmente interessati.

### **Articolo 3**

#### **Impegni delle Parti**

1. Le Parti si impegnano, nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali, a mettere in atto soluzioni adatte al raggiungimento degli obiettivi descritti nell'Articolo 2. In particolare:

- il laboratorio di fotoriproduzione provvederà alla realizzazione delle immagini ed alla definizione del *file naming* adatto al loro caricamento du Archivio digitale di ICAR, nella sezione di ASPi;
- Il Dipartimento si impegna a trasmettere all'Archivio una copia in forma cartacea o digitale di pubblicazioni, tesi di laurea, tesi di dottorato, esercitazioni universitarie che verranno redatte nell'ambito della cooperazione tra le Parti relativa all'attuazione del progetto FOTO, nel rispetto della Legge sul diritto d'autore (633/1941 e successive modifiche);
- Il Dipartimento si impegna a non divulgare la banca dati di immagini digitali oggetto della presente Convenzione, non ne prevede la pubblicazione sul web ed il suo uso sarà limitato

alle esigenze didattiche, di ricerca e di studio, del solo corpo docente e degli studenti dei corsi di laurea ivi ospitati;

- L'Archivio si impegna a istituire un canale preferenziale per i soggetti, individuati dal Dipartimento, impegnati a svolgere attività di ricerca, didattica e studio nell'ambito del progetto FOTO, fornendo orientamento nella ricerca archivistica e garantendo l'accesso alla documentazione;

#### **Articolo 4**

##### **Coordinamento scientifico**

1. Ciascuna Parte accetta di nominare dei coordinatori scientifici che saranno responsabili della realizzazione scientifica e tecnica di attività e progetti specifici e di fornire, su richiesta, relazioni periodiche sulle attività svolte. Ai fini della presente Convenzione, i coordinatori scientifici sono:

- Per il Dipartimento, il Prof. Simone Maria Collavini;
- Per l'Archivio, il Direttore Dott.ssa Jaleh Bahrabadi.

#### **Articolo 5**

##### **Natura della cooperazione e Risorse**

1. Le Parti cercheranno, quando possibile, fonti di finanziamento per la realizzazione di ulteriori attività di integrazione agli scopi della presente convenzione (schedatura, registazione). La gestione di questi finanziamenti supplementari richiede accordi specifici che saranno regolati in ulteriori convenzioni.

#### **Articolo 6**

##### **Pubblicazioni e Deontologia**

1. I diritti di proprietà intellettuale sui risultati delle attività oggetto della presente Convenzione saranno disciplinati dalle vigenti disposizioni di legge in materia di diritto d'autore.

2. Ciascuna Parte si impegna a fornire all'altra tutte le informazioni o i risultati realizzati nell'ambito della presente Convenzione.

3. Ciascuna Parte si impegna a rispettare la riservatezza di qualsiasi informazione divulgata dall'altra Parte nell'ambito della presente Convenzione. L'obbligo della riservatezza non si applica alle informazioni che:

- Le Parti già detengono, senza alcun obbligo alla riservatezza, al momento della definizione dei protocolli;
- Sono di pubblico dominio;
- Le Parti ricevono in modo legittimo da terze parti senza essere soggette all'obbligo di riservatezza;
- Le Parti sviluppano o hanno sviluppato in modo autonomo;
- Sono state esplicitamente esentate dall'obbligo di riservatezza della Parte che le comunica;
- Sono fornite dopo la conclusione della presente Convenzione.

4. Qualsiasi pubblicazione o diffusione di informazioni o risultati direttamente derivanti dal lavoro svolto nell'ambito della presente Convenzione da una delle Parti sarà soggetta all'approvazione dell'altra Parte e deve menzionare tutte le connessioni pertinenti con e tra le Parti.

5. Entrambe le Parti garantiranno che tutte le attività di ricerca, promozione e diffusione della cultura scientifica siano conformi ai loro codici di condotta etici, professionali e scientifici.

## **Articolo 7**

### **Pretese di terzi**

1. Le Parti non si assumono alcuna responsabilità nel caso in cui l'altra Parte abbia usato, ovvero utilizzi, per l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, dati, dispositivi e/o soluzioni, anche tecniche, di cui altri abbiano ottenuto o detengano a qualunque titolo la privativa.
2. Le Parti si obbligano a tenersi reciprocamente indenni da ogni responsabilità e da qualsiasi costo, spesa od onere nei confronti di chiunque, derivanti da qualsivoglia pretesa di terzi vantata in relazione ad attività svolte a qualunque titolo dalle Parti nell'ambito della presente Convenzione, anche con riferimento a pretese violazioni di diritti d'autore o di proprietà intellettuale.
3. Ciascuna Parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi di cui sia venuta a conoscenza.

## **Articolo 8**

### **Trattamento dei dati personali**

1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire espressamente che i dati personali forniti, anche verbalmente, o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa, nel rispetto della normativa vigente di cui al Regolamento UE 2016/679 (GDPR - General Data Protection regulation), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della presente Convenzione.
2. Le Parti dichiarano di essere informate sui diritti sanciti dal Capo III, Sezione 1 del GDPR sopra menzionato.
3. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti nel presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsiasi responsabilità per errori materiali ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

## **Articolo 9**

### **Assicurazione**

1. Le coperture assicurative per infortuni derivanti da responsabilità civile e per danni provocati da terzi sarà garantita attraverso le normali coperture istituzionali predisposte da ciascuna Parte per l'attività di sua competenza.

## **Articolo 10**

### **Durata, Rinnovo e Modifiche**

1. La presente Convenzione è valida ed efficace a far data dalla sua sottoscrizione ed avrà una durata pari a 12 (dodici) mesi.
2. La presente Convenzione potrà essere rinnovata, anche per ulteriori contesti di studio, previo accordo scritto tra le Parti.
3. Qualsiasi modifica si renda necessaria per adeguamenti rilevanti e mutate esigenze delle Parti sarà valida ed efficace ove stipulata per iscritto e a seguito della sottoscrizione delle Parti, previa approvazione degli organi competenti di ciascuna Parte.

## **Articolo 11**

### **Recesso**

1. Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dalla presente Convenzione dandone comunicazione scritta all'altra Parte con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.

## **Articolo 12**

### **Comunicazioni**

1. Ogni comunicazione relativa o comunque connessa con l'esecuzione della presente Convenzione dovrà essere effettuata in forma scritta a mezzo di posta elettronica certificata o recapitata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno presso la sede istituzionale dei firmatari.

## **Articolo 13**

### **Controversie**

1. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dalla presente Convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere una conciliazione, sarà competente il foro di Pisa.

## **Articolo 14**

### **Registrazione**

1. La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi della normativa vigente, a cura e spese della Parte che la richiede.
2. La presente Convenzione è sottoscritta con apposizione di firma digitale delle Parti in conformità al disposto dell'Articolo 15 comma 2-bis della Legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.
3. Le spese di bollo sono a carico di ciascuna Parte per quanto da ognuna dovuto.

La presente Convenzione è il risultato della negoziazione intercorsa tra le Parti ed è stata da queste congiuntamente redatta in n. 1 esemplare digitale che le Parti medesime, sottoscrivendo digitalmente il presente documento, dichiarano di approvare in ogni sua parte e per intero.

Per il Dipartimento di Civiltà e Forme del  
Sapere dell'Università di Pisa  
Il Direttore

Per l'Archivio di Stato di Pisa  
Il Direttore